

INTRODUZIONE

La presente guida per la lettura del regolamento “Requisiti nazionali sull’aeronavigabilità continua” è stata redatta con lo scopo di fornire indicazioni utili per una corretta e rapida interpretazione del regolamento.

STRUTTURA DEL REGOLAMENTO

Di seguito vengono forniti i dettagli di massima:

- ✓ sulle fonti principali da cui sono stati estratti i requisiti del nuovo regolamento ENAC in ambito aeronavigabilità continua
- ✓ sulla struttura del regolamento e sulla chiave di lettura dello stesso
- ✓ sulla sua applicabilità

1) Il regolamento CAW incorpora principalmente le seguenti sezioni del Regolamento Tecnico ENAC, nonché le seguenti Circolari ENAC:

- Primo/10 Capitolo A – Terminologia Normativa
- Primo/10 Capitolo C – Paragrafo 1, Classificazione degli Aeromobili
- Primo/10 Capitolo E, Documentazione dell’aeromobile e sue parti
- Terzo/31 Capitolo D, Demolizione e smantellamento
- Terzo/31 Capitolo F, prove in volo in esercizio
- Terzo/31 Capitolo G, Pesata e centraggio
- Quarto/41 Tutti i Capitoli, CIT-CS e Processi speciali
- Quarto/42 Capitolo C, Laboratori
- NAV-16D, Paracadute di salvataggio e ausiliari
- NAV-56, Procedure di approvazione dei corsi di addestramento aeronautico
- NAV-68D, Conversione dei CIT-CS in LMA

2) Il regolamento CAW è strutturato come i regolamenti EASA di settore, con un articolato iniziale che disciplina l’ambito e fornisce i requisiti generali, a cui si aggiungono gli allegati dove sono riportati i requisiti specifici di ogni parte

3) Gli allegati I, II, IV, Vb, Vc e Vd vanno letti utilizzando i corrispondenti allegati del regolamento UE 1321/2014 e applicando i criteri di interpretazione della terminologia come indicato nell’articolo 3 del regolamento CAW

Sono stati aggiunti ulteriori requisiti per disciplinare materie di carattere nazionale, oppure per sostituire le dichiarazioni dei CRS, oppure per indicare come procedere per la richiesta di certificazione

ENAC opera in accordo alle sezioni B di queste parti

4) L’applicabilità del regolamento in termini generali è la seguente:

- Aeromobili rientranti nell’allegato I al regolamento UE 2018/1139, ad esclusione degli “aeromobili amatoriali”, degli “aeromobili storico orfani amatoriali”, degli “apparecchi VDS” e degli “apparecchi VDS avanzati”
- Gli “apparecchi VDS avanzati” rientrano nell’applicabilità del regolamento CAW quando il loro impiego non rientra nella definizione di apparecchio contenuta nell’allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106 “Disciplina del volo da diporto e sportivo”
- CIT componenti, applicabili anche per gli aeromobili EASA
- CIT aeromobile, per tutti i tipi non omologati/riconosciuti da EASA
- Personale impiegato nell’esecuzione dei processi speciali
- Laboratori
- Centri di verifica e ripiegamento dei paracadute ausiliari

- 5) L'entrata in vigore indicata nell'articolo 17 è stata posta al novantesimo giorno dopo la pubblicazione, per dare modo al personale e alle organizzazioni di adeguarsi al regolamento CAW, come descritto nell'articolo 16 relativamente alle disposizioni transitorie

In questo lasso di tempo verranno rese disponibili sul sito ENAC tutte le informazioni e le indicazioni utili per gestire il transitorio e la fase a regime

MODIFICHE INTRODOTTE

In questa sezione sono elencate le principali modifiche introdotte rispetto ai precedenti requisiti presenti nelle fonti.

Le informazioni sono riportate avendo come riferimento l'articolo/paragrafo del nuovo regolamento, dove il requisito è stato trasposto.

1) *Articolo 1:*

Pesata e centraggio vengono eseguite in accordo ai requisiti operativi nazionali pubblicati da ENAC (in particolare il regolamento COAN)

2) *Articolo 2:*

Per semplificare la lettura e mantenere la massima precisione del testo, nel comma 2 sono riportate le abbreviazioni utilizzate all'interno del regolamento CAW

Nel comma 1.c) è stata aggiornata la definizione di "Prescrizione di Aeronavigabilità" con la traduzione ufficiale "Direttiva di Aeronavigabilità", completando il passaggio dalle terminologie del Regolamento Tecnico ENAC a quelle introdotte dai regolamenti europei

3) *Articolo 3:*

Le operazioni CAT con licenza non sono applicabili per gli aeromobili oggetto del regolamento

4) *Articolo 6:*

Definisce l'applicabilità delle ENAC Parte M e ENAC Parte ML. La suddivisione è la stessa del regolamento UE 1321/2014, con aeromobili a Parte M e aeromobili "light" a Parte ML

ENAC non fornirà più i libretti per aeromobile motori ed eliche, ma pubblicherà un facsimile sulla base del quale il proprietario/esercente dovrà provvedere in autonomia alla stampa

5) *Articolo 7:*

La gestione dell'aeronavigabilità e la manutenzione vengono eseguite da organizzazioni certificate ENAC Parte CAMO, ENAC Parte 145 e ENAC Parte CAO al pari di quanto stabilito nel regolamento UE 1321/2014

La manutenzione dei paracadute di salvataggio da impiegare sugli aeromobili oggetto del regolamento CAW viene eseguita da Organizzazioni approvate in accordo al regolamento EU 1321/2014

6) *Articolo 8:*

I Certifying Staff per motori ed eliche, di competenza sia EASA che nazionale, e per aeromobili oggetto del regolamento CAW devono possedere un CIT-CS

A seguito della consultazione esterna è stato richiesto dall'industria di settore di cancellare i CIT-CS per i componenti (diversi da motori ed eliche), per cui sono stati introdotti dei periodi transitori per l'adeguamento delle qualificazioni per i Certifying Staff

7) *Articolo 10:*

Vengono applicate le AMC/GM emesse da EASA

8) *Allegato I – ENAC Parte M:*

E' stato riportato il contenuto del RT Terzo/31 Capitolo D, "Demolizione e smantellamento" coordinando il testo con le procedure amministrative riportate nel sito ENAC

E' stato riportato il contenuto del RT Terzo/31 Capitolo F, "prove in volo in esercizio" aggiornandone i contenuti

9) *Allegato III – ENAC Parte CIT:*

E' stato riportato il contenuto del RT Quarto/41 "CIT-CS" aggiornandone i contenuti

Il possessore di CIT-CS aeromobile come Tecnico di Linea può operare anche al di fuori delle organizzazioni certificate, come CS indipendente sugli aeromobili oggetto del regolamento CAW

Il rinnovo del CIT-CS non prevede più la verifica della currency di 6 mesi per ogni 2 anni nell'ultimo quinquennio

L'ENAC emette i CIT-CS per la classe aeromobili, motori e relativamente ai componenti, per il solo assieme elica.

Le Organizzazioni di manutenzione emetteranno un documento chiamato Qualificazione quale Certifying Staff, equivalente al precedente CIT-CS, per qualificare i Certifying Staff sui componenti secondo indicazioni emesse da ENAC con apposita ITO.

E' stato riportato il contenuto della circolare NAV-68 "Conversione dei CIT in LMA" aggiornandone i contenuti

La sezione riguardante i processi speciali non è stata modificata nei contenuti

10) *Allegato IV – ENAC Parte 147:*

ENAC approva corsi di addestramento tecnico ad hoc con criteri di analogia con la Parte 147 EASA

11) *Allegato Vb – ENAC Parte ML:*

I contenuti dei requisiti per "Demolizione e smantellamento" e "prove in volo in esercizio" sono gli stessi della ENAC Parte M

12) *Allegato VI – ENAC Parte LAB:*

E' stato riportato il capitolo Quarto/42/C "Laboratori" del RT, dove non sono state apportate modifiche sostanziali

13) *Allegato VII – ENAC Parte PAR:*

E' stata riportata la circolare NAV-16D "paracadute ausiliari", dove sono state introdotte le seguenti modifiche rilevanti:

- Rimossi i riferimenti ad ogni tipologia di attività diversa dalla manutenzione/accettazione di paracadute ausiliari
- Il Manuale del CVRP è stato strutturato in maniera più precisa
- Introduzione della figura de Accountable Manager
- Possibilità di esecuzione delle operazioni di livello 1 anche in luoghi diversi dalla sede del CVRP, secondo opportuna procedura approvata da ENAC
- I corsi di addestramento per gli operatori vengono approvati in accordo ai requisiti dell'Allegato IV ENAC Parte 147
- Le organizzazioni dovranno adeguare ai nuovi requisiti le procedure di erogazione ed esame dei corsi
- Gli operatori che passando da un CVRP ad un altro, non dovranno ripetere il corso di qualificazione

14) *Allegato VII:*

E' riportata la tabella di classificazione degli aeromobili con l'inserimento del Convertiplano e del Verticottero, con la relativa definizione nell'articolo 2 comma 1.c)